

COMUNE DI PADOVA SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2018/19.

ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- in data 13/09/2018 è stato superato il valore limite di legge relativo al PM₁₀ (n. 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m³), nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Mandria;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 - 1. <u>nessuna allerta colore verde</u>: azioni base per l'intero periodo invernale 1/10/2018 31/03/2019;
 - 2. livello di allerta 1 colore arancio: attivazione di misure aggiuntive (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 μ g/m³ di PM₁₀;
 - 3. <u>livello di allerta 2 colore rosso</u>: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m³ di PM₁₀;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Mandria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

VISTI gli esiti degli incontri:

- del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) presieduto e coordinato dalla Regione Veneto e riunitosi il 6/09/2018 – dove sono stati riportati le azioni e gli adempimenti derivanti dall'Accordo di bacino, da attuare a partire dal 1/10/2018, e sono state fornite puntuali indicazioni in merito alle categorie coinvolte dai blocchi ed alle proposte di deroga, al fine di garantire una corretta declinazione e un'omogeneità di azione; ai comuni è stata demandata la predisposizione delle opportune ordinanze sindacali;
- del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (T.T.Z.), riunitosi il 14/09/2018 che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte

- dell'agglomerato, dove si è preso atto delle misure per la prossima stagione invernale 2018/19 previste dall'Accordo e specificate nel suddetto incontro del C.I.S., relative in particolare al traffico veicolare;
- con i Comuni capoluogo del Veneto per condividere l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'Accordo, uniformare, laddove possibile, le deroghe, nonché per chiedere alla Regione un supporto anche economico considerato che l'Accordo prevede delle misure particolarmente stringenti;

VISTO l'Argomento di Giunta Comunale n. 406 del 25/09/2018 che approva le azioni minime da applicare per la riduzione degli inquinanti atmosferici per la stagione invernale 2018/19;

VISTI i parere favorevole espressi:

- dal Settore Ambiente e Territorio con nota in data 28/09/2018;
- dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile Reparto Coordinamento Operativo Squadra Centrale Operativa espresso con nota in data 28/09/2018;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

- 1. **l'istituzione del divieto di circolazione, da lunedì 1/10/2018 a domenica 31/03/2019**, in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità, evidenziata nella planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1):
 - comparto viario della Zona Industriale;
 - anello delle tangenziali costituito dalle vie: via Po tratto compreso tra il confine con il comune di Limena e c.so Australia, c.so Boston comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme, tangenziale sud, c.so 1° Maggio, c.so Esperanto, c.so Kennedy, c.so Argentina, ponte Darwin, c.so Irlanda, via Boves, c.so 13 Giugno;
 - via San Marco tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo, via Fraccalanza, v.le delle Grazie, raccordo Gandhi, raccordo Ezio Franceschini, via Friburgo, via del Plebiscito, via Luigi Einaudi, via Chiesanuova, via dei Colli, via Bembo tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale, via G.B. Ricci, via C. Goldoni tratto compreso tra via del Pescarotto ed il passo carraio della fiera, via F. Rismondo tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera, via Avanzo, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il ponte Unità d'Italia, ponte Unità d'Italia, via Guizza tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Piovese tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Pontevigodarzere, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il confine comunale, via Rocco e via Coppi;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

- <u>nessuna allerta colore verde</u>: dal lunedì al venerdì, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ed il periodo natalizio dal 17/12/2018 al 4/01/2019, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:
 - a) autoveicoli alimentati a:
 - 1. <u>benzina</u> non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 2 e successive di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2);
 - 2. <u>gasolio</u> non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 4, e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2);
 - b) motoveicoli e ciclomotori, a due tempi, immatricolati prima del 1/01/2000 o non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 1 e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2);
- <u>livello di allerta 1 colore arancio</u>: si applicano le seguenti <u>ulteriori</u> restrizioni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:
 - c) le restrizioni del precedente periodo di nessuna allerta si applicano anche nelle giornate di sabato e domenica ed in tutti i giorni festivi;
 - d) autovetture alimentate a gasolio non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 5 e successive;
- <u>livello di allerta 2 colore rosso:</u> si applicano le seguenti <u>ulteriori</u> restrizioni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 12.30:

e) veicoli commerciali (N1, N2, N3), alimentati a gasolio non omologati dalle rispondenti alle diciture Euro 5 e successive;

1.bis. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico), veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (metano o gpl), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, veicoli a gasolio convertiti a gpl o metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, al trasporto collettivo organizzato, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) ed utilizzati esclusivamente negli spostamenti del portatore di handicap e veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico;
- g) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Padova;
- k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- 1) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci ed alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale;
- m) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- n) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- o) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- p) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione:
- q) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- r) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- s) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- t) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

- u) veicoli di conducenti muniti di copia attestazione ISEE in corso di validità, pari o inferiore a 6.000,00 €, limitatamente ai periodi senza nessuna allerta (colore verde);
- v) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- w) veicoli commerciali (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati Euro 4, solo per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria 8.30 11.00, limitatamente ai periodi di allerta 2 (colore rosso);

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto:

- x) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- y) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- z) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autodichiarazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

- 2. che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
- 3. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, da lunedì 1/10/2018 a domenica 31/03/2019, alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - b) veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

con livello di allerta 1 - arancio e 2 - rosso: tutti gli autoveicoli;

- 4. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- 5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- 6. al Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

AVVISA

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo,

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu g/m^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, chiunque, in violazione delle limitazioni previste circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a € 164,00. Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 114,80.

In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità e Traffico del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Il Sindaco

Allegato 1





NORMATIVE CEE SULLE EMISSIONI INQUINANTI

Codice EURO	AUTOVEICOLI Descrizione	Tipologia
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE SULL'INQUINAMENTO	
	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE GOL INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 63/351-66/76 CEE RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0		AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE	
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0		AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV

4	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE	A)/
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE SULL'INQUINAMENTO	AV AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-A	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1AALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/5493/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2 2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/36 CE RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE GE 92/97 - 96/69 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV
	<u> </u>	

	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE GE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/44 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 96/44 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE CON CATALIZZATORE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 91/542-B - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 95/54/CE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 94/12 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-B - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 94/12 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 95/54 CE 91/542 CEE PUNTO 6.2.1B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 95/54	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV

	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	A\/
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/342 CEE - 93/116 CE	AV AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/37 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 96/69/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542-B CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1A 6.2.1B ALL.I D.M. 23.03.92	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1BALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/1 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 94/12 95/54 - 95/56 - 93/116	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/77 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIPETTIVE 00/20 CE 20/24 CE 20/20 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
3	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2003/76/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 A)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)	

MOTOCICLI			
Codice EURO	Descrizione	Tipologia	
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5	MC	
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5E CAP.9	MC	
2	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE A E 97/24/CE CAP. 9	MC	
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. V/FASE2 E CAP. IX	MC	
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC	
3	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE B E 97/24/CE CAP. 9	MC	
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE B E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC	